



CAPITOLATO D'ONERI

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO E DI
POLIELETTROLITA CATIONICO PER GLI IMPIANTI DEL SISTEMA
IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI PATERNO'**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura di ipoclorito di sodio e di polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del comune di Paternò. In particolare,

a) l'ipoclorito di sodio in soluzione al 16%, dovrà essere fornito:

- 1) Serbatoio Currone n. 1;
- 2) Serbatoio Currone n. 2;
- 3) Serbatoio Palazzolo n. 1;
- 4) Serbatoio Palazzolo n. 2;
- 5) Pozzo Currone;
- 6) Sorgente Ardizzone;
- 7) Pozzo S.Vito;
- 8) Impianto di depurazione;

b) il polielettrolita cationico, dovrà essere fornito:

- 1) Impianto di depurazione;

Le quantità stimate dei prodotti, in relazione ai consumi statici medi annui, sono pari a:

- ipoclorito di sodio in soluzione al 16%: 75,00 T/anno;
- polielettrolita cationico: 1,50 T/anno;

I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per A.M.A. S.p.A. e potranno variare nel corso dell'anno in relazione alle condizioni di funzionamento degli impianti.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto, la ditta inizierà la fornitura di che trattasi, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna sotto le riserve di legge.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, la ditta appaltante sarà l'unica responsabile della fornitura secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

I prezzi unitari sono quelli indicati nell'apposito elenco prezzi e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

La ditta fornitrice, nell'accettare le forniture in oggetto, implicitamente dichiara:

a) di aver preso visione del presente Capitolato d'Oneri e dei prezzi unitari indicati nell'apposito elenco, che farà parte integrante del contratto.

b) di aver valutato nella formulazione dell'offerta di ribasso tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per il servizio della fornitura.

La ditta fornitrice non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non si configurino, e siano riconosciuti come causa di forza maggiore contemplati dal codice civile e non esclusi da altre norme del presente capitolato.

L'importo dell'appalto posto a base d'asta, riferito ai quantitativi riportati all'art. 1, ammonta, a euro 37.240,00 e comprende tutti gli oneri, prescrizioni e obblighi di cui all'art. 1 e seguenti riportati sul presente capitolato. A tale ammontare devono aggiungersi euro 760,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

L'importo sopra indicato potrà subire oscillazioni in relazione alle quantità.

I corrispettivi saranno valutati per ogni chilogrammo effettivo di materiale fornito, previa verifica preventiva dei quantitativi su spesa indicata dalla direzione dell'esecuzione del contratto, art. 101 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti percentualmente in proporzione all'ammontare di ogni singolo pagamento.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione del ribasso offerto al prezzo a base

d'asta, sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Il contratto sarà stipulato "a misura": si procederà pertanto all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite del prezzo unitario contrattuale, depurato del ribasso offerto dall'appaltatore.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è stabilita in diciotto mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto, salvo inizio del servizio in via d'urgenza: in tal caso il termine contrattuale decorrerà dalla data del verbale di inizio della fornitura e comunque fino alla concorrenza dell'importo posto a base d'asta.

ART. 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE E VINCOLI PARTICOLARI

La ditta fornitrice assume l'obbligo della fornitura dei reagenti, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale e in conformità all'elenco dei prezzi unitari allegato, presso i serbatoi, i pozzi e l'impianto di depurazione acque reflue, del sistema idrico integrato del comune di Paternò, sotto le direttive del direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura avverrà progressivamente mediante ordinativi in base alle esigenze.

Qualora la fornitura venisse eseguita in difformità all'ordinazione, l'Azienda avrà la facoltà di respingerla senza che la Ditta fornitrice possa accampare diritti a maggiori compensi.

È facoltà dell'Azienda, qualora si presenti la necessità, di ordinare reagenti non previsti o diversi di quelli indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato, presso la Ditta appaltatrice; detti reagenti saranno liquidati alle stesse modalità di tutta la fornitura aggiudicata.

La ditta è onerata del trasporto dei reagenti tramite autisti e mezzi omologati secondo la normativa ADR, e con speciale polizza assicurativa per eventuali danni arrecati all'Ente.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutti gli oneri di cui al presente capitolato, sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi di Elenco i seguenti oneri e adempimenti:

- a) la fornitura di operai, strumenti, materiali e attrezzi vari occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione inerente il servizio in oggetto;
- b) le spese di contratto e di registrazione e ogni altra imposta (a eccezione dell'IVA) inerente l'attività in esame;
- c) l'osservanza del complesso di Norme volte a garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, del Codice della Strada e quanto altro necessario per un corretto svolgimento dei servizi affidati;
- d) l'adozione dei necessari accorgimenti, procedimenti e cautele atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità legata al mancato recepimento di tali indicazioni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo di A.M.A. S.p.A., e del relativo personale da esse preposto alla Direzione e sorveglianza;
- e) ogni onere per il raggiungimento degli impianti ove siano da svolgere le operazioni in oggetto, ivi compresi i tempi necessari per coprire le relative distanze;
- f) ogni onere per i sopralluoghi effettuati sui cantieri, per consegna, assistenza, verifiche e quant'altro, sostenuto da qualsiasi rappresentante, dipendente o collaboratore dell'Appaltatore;
- g) il risarcimento di eventuali danni a terzi che, in dipendenza del modo di esecuzione del servizio, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi e indenni A.M.A. S.p.A. e il relativo personale;

- h) le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio per la fornitura dei reagenti;
- i) l'Appaltatore solleva A.M.A. S.p.A. e il relativo personale da ogni responsabilità, sia civile che penale, per qualunque danno a persone o cose durante l'intero svolgimento del servizio;
- j) la direzione dell'esecuzione delle attività compete all'Appaltatore che ne assume ogni responsabilità civile e penale;
- k) l'Appaltatore garantisce che le prestazioni e i servizi saranno eseguiti a regola d'arte e in conformità con quanto stabilito dal contratto e dal presente Capitolato d'Oneri. Ove fossero rilevate deficienze e irregolarità non imputabili a cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla loro eliminazione a proprie spese, secondo le indicazioni di A.M.A. S.p.A. e con il minimo disturbo per l'esercizio e la gestione degli impianti;
- l) ogni altra ed eventuale prescrizione che possa essere emessa durante lo svolgimento delle operazioni previste nel presente Disciplinare;
- m) l'Appaltatore dovrà consegnare tutte le eventuali autorizzazioni e certificazioni rilasciate da Enti e Amministrazioni locali, Albi professionali, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, ecc, necessarie per svolgere l'attività di fornitura e trasporto dei reagenti.
- n) durante la posa dell'ipoclorito di sodio negli appositi recipienti, la ditta aggiudicataria non dovrà interferire con le attività lavorative dei dipendenti dell'A.M.A. S.p.A.

Gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, così come quelli contenuti negli altri punti del presente Capitolato, sono ricompresi da un punto di vista economico nel prezzo unitario previsto e quindi non daranno diritto a compensi ulteriori all'Appaltatore.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DI A.M.A. S.p.A.

A.M.A. S.p.A. si impegna a collaborare con l'Appaltatore per la migliore riuscita dei servizi affidati. Tra l'altro, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Appaltatore presso i diversi impianti il proprio personale necessario per garantire la necessaria assistenza logistica;
- b) notificare all'Appaltatore il nominativo del responsabile dell'impianto in cui dovrà svolgersi il servizio, a cui l'Appaltatore dovrà rapportarsi, e a comunicargli tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzione degli stessi;
- c) garantire l'accessibilità all'impianto ai mezzi dell'Appaltatore, comunicando tempestivamente a quest'ultimo ogni eventuale impedimento che possa verificarsi per il regolare accesso dei mezzi adibiti allo svolgimento dei servizi affidati;

ART. 7 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Le lavorazioni che sono oggetto del presente Disciplinare dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Prima dell'avvio del Servizio, l'Impresa Appaltatrice consegnerà il Piano di Sicurezza Aziendale per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, e si impegnerà ad applicarlo e a farlo applicare dalle maestranze in ogni sua parte.

Sarà obbligo tassativo ed esclusivo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Gli aspetti organizzativi e logistici legati all'utilizzo dei mezzi d'opera e del personale sono delegati completamente all'Appaltatore, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata A.M.A. S.p.A., nonché il relativo personale preposto. L'Appaltatore imporrà al personale addetto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Disciplinare il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto. L'Appaltatore dovrà osservare e far osservare dal proprio personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, i regolamenti e le procedure vigenti all'interno degli impianti di depurazione, norme delle quali verrà preliminarmente informato in sede di sopralluogo preliminare.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Disciplinare, anche di quelli che potranno essere prescritti da A.M.A. S.p.A., in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto. Di tale ulteriore obbligo sarà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo. A.M.A. S.p.A. si riserva di pretendere l'allontanamento del personale che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, c. 9, del Codice dei Contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione della parte di servizio eseguita e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai fini retributivi l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30%, previa istanza da presentarsi obbligatoriamente in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatore/subcontraenti dovranno essere rispettate le norme di cui alla L. 136/10 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. E' vietata la cessione anche solo parziale del contratto.

Trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 con esclusione delle norme in contrasto con il presente capitolato.

ART. 10 - ORDINI DI SERVIZIO

A.M.A. S.p.A. comunicherà all'Appaltatore il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto cui l'Appaltatore dovrà rapportarsi per lo svolgimento del servizio.

Gli ordini di servizio impartiti da A.M.A. saranno comunicati in forma scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore, pur avendo l'obbligo di attenersi agli stessi, ha la facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve. A.M.A. S.p.A., su segnalazione dei propri incaricati che accertino eventuali inadempienze, potranno adottare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti misure:

- contestazione verbale;

- richiamo scritto;
- contestazione di non conformità;
- applicazione di penali;
- risoluzione del contratto considerate la gravità delle violazioni e il numero delle stesse.

ART. 11 - PREZZI DI CONTRATTO, NUOVI PREZZI

I prezzi indicati nell'Elenco Prezzi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri e alee relative.

Detti prezzi sono quindi onnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestati i servizi, e sono remunerativi oltre che dell'utile di impresa di ogni spesa e prestazione, generali e particolari, principali e accessorie, inerenti i servizi considerati.

L'Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo offerto, il quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal contratto.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intenderà compensato da A.M.A. S.p.A. di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto da A.M.A. S.p.A. con il pagamento del prezzo contrattuale.

I prezzi di Elenco sono comprensivi di tutti gli oneri relativi all'utilizzo delle attrezzature generali e particolari, e all'organizzazione dell'Appaltatore.

Ove si rendano necessari servizi non contemplati nell'Elenco Prezzi, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio tra le parti mediante la redazione di un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore fatturerà mensilmente ad A.M.A. S.p.A. tutte le prestazioni eseguite, trasmettendo l'elenco delle forniture effettuate. L'Appaltatore, altresì, dovrà produrre D.U.R.C., in corso di validità, attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3, della l. n. 136/10 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica.

L'Appaltatore ha infatti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/10 e ss.mm.ii., pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge, nonché della risoluzione di diritto del contratto.

Ogni variazione delle coordinate del conto o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla stazione appaltante, che in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento del servizio. L'impresa Appaltatrice aggiudicataria si dovrà impegnare a effettuare il servizio

presso l'impianto nei quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, festività, divieto di circolazione, fermate per guasti, trattandosi di garantire sempre un servizio di pubblica utilità.

Qualora l'Appaltatore sospenda per cause a esso imputabili (con esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste da leggi e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, l'effettuazione della fornitura) e in ogni caso quando la fornitura avvenga con ritardo superiore alle quarantotto ore, dopo l'avvenuta comunicazione a mezzo fax, telefono, etc. sarà applicata una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre a ogni onere che dovrà essere sopportato dalla Ente aggiudicatore.

Le penali saranno da detrarsi in occasione della prima fattura emessa dall'Appaltatore dopo la loro applicazione.

Il contratto si intenderà tassativamente risolto qualora A.M.A. S.p.A., nel rispetto delle procedure sopra descritte, constatino tre inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni, e comunque nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale. È fatto salvo il diritto di A.M.A. S.p.A. di far eseguire d'ufficio ad altre imprese lavori attinenti agli ordinativi di lavoro che la Ditta Appaltatrice non avesse eseguito secondo le indicazioni del presente Disciplinare: i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice. A.M.A. S.p.A. ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza oppure frode nei confronti della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 14 – CAUZIONE

Ai fini della stipula del contratto, l'Appaltatore del servizio dovrà costituire entro il termine impostogli dalla Stazione Appaltante una cauzione ai sensi dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; essa sarà svincolata dopo che l'appalto sarà giunto a buon fine, e comunque dopo che l'Appaltatore avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali diretti e indiretti.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa da rischi di esecuzione con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che tenga indenne la società aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Inoltre dovrà stipulare idonea polizza Assicurativa per RCT / RCO, con un massimale pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) ove la AMA S.p.A. beneficiaria della Polizza, sia inserita anche quale assicurata aggiunta con qualifica di terzo.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque nei seguenti casi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RUP circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il regolare funzionamento degli impianti;
- g) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio (situazioni di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Il contratto è inoltre risolto di diritto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art.3, d.lgs. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'appaltatore è comunque sempre tenuto nei casi suindicati al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 17 - CONTROVERSIE

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Catania.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione del contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

IL DIRETTORE GENERALE FF

(Dott. Arch. Sebastiano Garraffo)